

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3265 del 14/07/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta ISOLMET SRL con sede legale e stabilimento in Comune di Riva del Po, frazione Serravalle, via Dante Alighieri, nn. 40-42.. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di COIBENTAZIONI TERMICHE DI SERBATOI E CISTERNE PER USO INDUSTRIALE, CARPENTERIA METALLICA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3364 del 14/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattordici LUGLIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 35790/2019/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **ISOLMET SRL** con sede legale e stabilimento in Comune di Riva del Po, frazione Serravalle, via Dante Alighieri, nn. 40-42.. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **COIBENTAZIONI TERMICHE DI SERBATOI E CISTERNE PER USO INDUSTRIALE, CARPENTERIA METALLICA.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata al Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi (FE) in data 16/12/2019, assunta al prot. Dell'unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 20332 del 17/12/2019, perfezionata in data 18/12/2019 con prot. 20434 (Pratica SUAP n. 744/2019), trasmessa dal SUEI con prot. gen.le n. 0020913 in data 30/12/2019, assunta al Prot. Gen. di Arpae n. 198421 del 30/12/2019 e le successive integrazioni volontarie pervenute all'Unione in data 31/01/2020, assunte al prot. 1862 del 03/02/2020 e acquisite al Prot. Gen. di Arpae n. 19005 del 06/02/2020, dalla ditta **ISOLMET SRL** con sede legale ed impianto in Comune di Riva del Po, frazione Serravalle, via D. Alighieri, nn. 40-42., per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **COIBENTAZIONI TERMICHE DI SERBATOI E CISTERNE PER USO INDUSTRIALE, CARPENTERIA METALLICA;**

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

CONSIDERATO che con nota Prot. Gen. n. PG/2020/0002805 del 10/02/2020 è stato richiesto al Servizio Territoriale di fornire al scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13”*, per le emissioni in atmosfera;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara PG/2020/27782 del 20.02.2020 con la quale sono state richieste integrazioni relativamente alle emissioni in atmosfera e che tali integrazioni sono state formulate alla ditta, tramite il Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, con nota di questo servizio Prot.Gen. n. PG/2020/29738 del 25/02/2020 acquisita al prot. Dell'Unione n. 3430 del 25/02/2020;

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale sospensione dei termini del procedimento formulata alla ditta dal Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi con nota prot. n. 0003675 del 27-02-2020 acquisita al prot. Gen Arpae n. 35282 del 27-02-2020;

VISTA la nota prot. n. 0003675 del 27-02-2020 acquisita al prot. Gen Arpae n. 69520 del 13-05-2020 con la quale il Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ha concesso alla ditta la proroga per presentare le precitate integrazioni, stabilendo la scadenza al 22-06-2020;

VISTA la relazione tecnica riguardante le emissioni in atmosfera del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara PG/2020/88140 del 18.06.2020 con la quale, valutata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta acquisita al protocollo dell'Unione n. 10720 del 09-06-2020, trasmessa dal SUEI con nota 0010745 in pari data e acquisita al Prot. Gen. di Arpae n. 82881 del 09-06-2020 e fatta pervenire al Servizio Territoriale con nota di questa Unità P.G. n. 7466 del 17-06-2020 con la quale è stata espressa valutazione favorevole con prescrizioni, puntualizzando in particolare quanto in seguito riportato:

“Nella relazione la ditta dichiara inoltre l’assenza di emissioni diffuse dalle lavorazioni, compreso il taglio dei pannelli di poliuretano, che avviene con apparecchiatura provvista di lama e che quindi non genera sfridi polverulenti, e dettaglia le lavorazioni meccaniche dei metalli eseguite nonché la quantità di olio impiegato annualmente, inferiore a 500 Kg/anno;

Si prende quindi atto di quanto dichiarato in merito all’assenza di emissioni diffuse e si ritiene che le lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione dell’occasionale smerigliatura che viene effettuata con captazione presente presso le postazioni di saldatura, ricadano tra quelle di cui all’art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi;

L'Emissione E1 *derivante dall’attività di saldatura e smerigliatura, con sistema di abbattimento filtro a tasche per la quale* i richiama quanto già contenuto nella precedente nota dello scrivente ufficio, prot. 27872 del 20/02/2020, e si concorda con quanto indicato dalla ditta nella sua nuova relazione con riferimento ai limiti proposti per i parametri polveri, ossidi di azoto, monossido di carbonio, cromo e nichel e pertanto, i limiti di emissione da autorizzare sono i seguenti:

INQUINANTE CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/Nm3)

- Materiale Particellare: 10
- Ossidi di Azoto (espressi come NO₂): 5
- Monossido di Carbonio: 10
- Cromo (VI) e suoi composti (espressi come Cr): 1
- Nichel e suoi composti (espressi come Ni): 1

L'Emissione E2 *derivante dall’attività formatura prodotti a base di poliuretano, senza sistema di abbattimento per la quale* si concorda con quanto dichiarato dalla ditta, che identifica l’attività di schiumatura del poliuretano come ricadente al criterio CRIAER 4.15.17, e con i limiti proposti per gli inquinanti sostanze organiche volatili e isocianati, come indicati di seguito. Poiché dalla lettura delle informazioni inviate sulla composizione dei prodotti per la formazione del poliuretano si è evidenziata la

presenza di ammine, si ritiene che per tali inquinanti, inseriti nell'elenco di cui all'allegato 1 parte II del D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Quinta, tabella D, debba essere prescritto lo specifico limite di parametro e pertanto, i limiti di emissione da autorizzare dovrebbero essere i seguenti:

INQUINANTE CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/Nm³)

Composti organici volatili (espressi come COT): 200

di cui Isocianati: 5

Ammine: 20

VISTA la nota P.G. 1948 del 04/02/2020 del Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al Prot. Gen. di Arpae n. PG/2020/18115 del 04.02.2020 con la quale:

- Con riferimento alla domanda Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'attività di coibentazioni termiche di serbatoi e cisterne per uso industriale, carpenteria metallica in Comune di Riva del Po, Serravalle, via D. Alighieri, nn. 40-42 presentata in data 16/12/2019 assunta al prot. 20332 del 17/12/2019, perfezionata in data 18/12/2019 con prot. 20434, vista la documentazione tecnica presentata, ai sensi del DPR 59/2003, è stato espresso il parere favorevole dal punto di vista urbanistico e:
- In merito allo scarico dei reflui domestici in pubblica fognatura, si dà atto che il CADF S.P.A., a riscontro del parere richiesto con nota del 18/12/2019 prot. 20453, ha applicato l'istituto del silenzio-assenso così come stabilito dalla propria procedura;
- In merito all'impatto acustico derivante dall'attività, con la presente si prende atto della dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L. 447/1995 dal tecnico Dott. Vittorio Colamussi, trasmessa in data 18/12/2019 al prot. 20434 che si allega alla presente;
- In merito alla matrice emissioni in atmosfera si fa riferimento al parere dell' AUSL di Ferrara pervenuto in data 17/01/2020 e assunto al prot. 910 del 20/01/2020 nel quale è stato specificato che il punto di emissione sia conforme a quanto dichiarato nella relazione tecnica allegata all'istanza di AU;
- In base all'atto di classificazione di industria insalubre del 30/01/2020 prot. 1756, emesso in ottemperanza del parere AUSL surriferito, l'attività sopraindicata rientra nell'elenco delle industrie insalubri (DM.5/9/94) e va classificata secondo il predetto elenco come attività di I classe, lett C n. 6;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in

Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla Dr.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il titolare di Incarico di Funzione dell'Unità A.U.A. ed autorizzazioni settoriali, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone;;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Ditta **ISOL-MET SRL**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e stabilimento in Comune di Riva del Po, frazione Serravalle, via D. Alighieri, nn. 40-42, Codice Fiscale e Partita IVA n. 001757020381 per l'esercizio dell'attività di **COIBENTAZIONI TERMICHE DI SERBATOI E CISTERNE PER USO INDUSTRIALE, CARPENTERIA METALLICA**;

- 1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

- 2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate con **E1 (saldatura e occasionale smerigliatura)** ed **E2 (formatura di prodotti a base di poliuretano)** nella planimetria unita a questo

atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 (esistente) saldatura e occasionale smerigliatura	E2 (nuova) formatura di prodotti a base di poliuretano
Portata (Nm ³ /h)	4.000	3.000
Durata (h/giorno)	7	7
Altezza minima (m)	6,5	6,5

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale Particellare	10	-
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	-
Monossido di carbonio CO	10	-
Cromo (VI) e suoi composti (espressi come Cr)	1	-
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1	-
Composti organici volatili (espressi come COT)	-	200
di cui Isocianati	-	5
Ammine	-	20
Sistema di abbattimento	FILTRO A TASCHE	NESSUNO

3) Per l'emissione **E2 (nuova)** dovranno essere osservate le procedure di cui all'articolo 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:

- 1) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'emissione **E2**, dovrà essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo **all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ad Arpae**;
- 2) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto dovrà essere **messò a regime**;
- 3) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il

primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli ***all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ad Arpae;***

- 4) La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2** con **periodicità almeno annuale;**
- 5) Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- 6) I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- 7) I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**.
- 8) I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
- 9) Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
- 10) Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, entro 24 ore dall'accertamento;
- 11) I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni (se presenti) devono essere sottoposti a

periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

- 12) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** tramite il Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e e alla struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficienza della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al Servizio Ambiente dell'Unione:

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente

Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Servizio Unico Edilizia Imprese (SUEI) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

firmato digitalmente
Responsabile del Servizio
Dr.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.